



148/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80597/pensioni militari del registro di Segreteria.

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis e residente in omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Bressi (C.F. BRSGPP72P05H501E) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in via Giovanni Nicotera n. 29, che dichiara ex art 28 n. 2, comma 2, c.g.c. di voler ricevere le notifiche all'indirizzo p.e.c. db.legalcert@pec.it;
- *ricorrente*-

CONTRO

- il **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege in Roma in via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato non costituito;

- **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di costituzione, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) e, ai fini della presente causa, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

- *resistenti* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 21.4.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente e per il Ministero, come da verbale;

FATTO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso e notificato il ricorso medesimo ed il decreto di fissazione udienza alle controparti.

2. In data 2.2.2026, il legale di parte ricorrente ha depositato mediante il Sistema Giudico istanza con cui, dando atto del venir meno dell'interesse del ricorrente nella prosecuzione del giudizio a seguito dell'adozione da parte dell'INPS del provvedimento di concessione della pensione di privilegio (prot. INPS 7001.11.03.2025 n. 0235181 del 11 marzo 2025) e, pertanto, chiede la cessazione della materia del contendere e la conseguenziale rinuncia agli atti e al giudizio; detta istanza è stata notificata via pec in data 17.6.2025 alle controparti.

3. Con la memoria di costituzione l'I.N.P.S. ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, dopo avere correttamente instaurato la lite con le controparti, ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguenziale rinuncia agli atti e al giudizio di rinuncia agli atti del giudizio.

Detta istanza è stata correttamente notificata alle parti resistenti.

2. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui é causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

3. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del
contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
21.4.2026.

Il GIUDICE

(Cons. Saverio Galasso)

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.04.2026
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.04.2026 17:32:17
GMT+02:00